

78

**Ordinanza municipale  
concernente la partecipazione del  
Comune alle spese di sepoltura di  
persone domiciliate indigenti**

**Città di Bellinzona**

## **Il Municipio di Bellinzona,**

in applicazione dell'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale;

richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC e 111 del Regolamento comunale,

### decreta:

1. Il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del CCS.
2. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
  - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto (salvo se in destinazione all'estero) e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
  - b. quelle derivanti in particolare dal pagamento dell'eventuale tassa di cremazione, della concessione per il posto tomba o per il loculo, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
3. Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il curatore e inoltre la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente.
4. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura è avviata d'ufficio.
5. La prestazione comunale viene erogata per persone domiciliate a Bellinzona al momento del decesso, fino a un massimo del tariffario assistenziale, a condizione però che questo non superi i CHF 4'500.-. La prestazione comunale è accordata in base all'importo effettivo delle spese comprovate e va destinata in primo luogo alla copertura delle tasse. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.
6. La presente ordinanza entra in vigore, con effetto retroattivo, in data 1. gennaio 2014.

**Adottata con risoluzione municipale no. 1744 del 29 gennaio 2014.**

**Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 3 febbraio 2014 al 17 febbraio 2014.**